

REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2006

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote ⁽²⁾, prevede che gli organismi di intervento possano vendere lo zucchero solo dopo che una decisione al riguardo sia stata adottata dalla Commissione.
- (2) Il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia e la Svezia dispongono di scorte di intervento di zucchero. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno tali scorte di zucchero.
- (3) Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.
- (4) Gli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese devono trasmettere le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (5) L'articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006 prevede che il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento ⁽³⁾,

resti di applicazione per lo zucchero accettato all'intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero di intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero di intervento.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 1 370 636,672 tonnellate di zucchero accettato all'intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno. I quantitativi interessati per Stato membro figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 19 luglio 2006 e termina il 26 luglio 2006 alle 15.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

- 9 e 30 agosto 2006,
- 13 e 27 settembre 2006,
- 4 e 18 ottobre 2006,
- 8 e 22 novembre 2006,

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

— 6 e 20 dicembre 2006,

— 10 e 24 gennaio 2007,

— 7 e 21 febbraio 2007,

— 7 e 28 marzo 2007,

— 18 e 25 aprile 2007,

— 9 e 23 maggio 2007,

— 13 e 27 giugno 2007,

— 11 e 18 luglio 2007,

— 8 e 29 agosto 2007,

— 12 e 26 settembre 2007.

2. Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati trasmettono alla Commissione le offerte presentate.

L'identità degli offerenti rimane segreta.

Le offerte presentate vengono notificate in forma elettronica secondo il modello che figura nell'allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Articolo 4

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2. Se l'aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all'aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

In caso di offerte con lo stesso prezzo per uno Stato membro, se l'accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all'aggiudicazione:

- a) suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure
- b) ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure
- c) per estrazione a sorte.

Articolo 5

In deroga all'articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, tale regolamento si applica alla rivendita, di cui all'articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all'intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

Stato membro	Organismo d'intervento	Quantitativi detenuti dall'organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno (in tonnellate)
Belgio	Bureau d'intervention et de restitution belge, rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 287 24 11 Fax (32-2) 287 25 24	30 648,00
Repubblica ceca	Státní zemědělský intervenční fond oddělení pro cukr a škrob Ve Smečkách 33 CZ-11000 Praha 1 Tel (420) 222 87 14 27 Fax (420) 222 87 18 75	48 937,72
Germania	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tel (49-228) 68 45-35 12/38 50 Fax (49-228) 68 45 36 24	17 500,00
Spagna	Fondo Español de Garantía Agraria C/ Beneficencia, 8 E-28004 Madrid Tel (34) 913 47 64 66 Fax (34) 913 47 63 97	110 800,00
Irlanda	Intervention Section On Farm Investment Subsidies & Storage Division Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate Wexford Tel (353) 536 34 37 Fax (353) 914 28 43	12 000,00
Italia	AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool Via Torino, 45 I-00184 Roma Tel. (39) 06 49 499 558 Fax (39) 06 49 499 761	636 648,70
Ungheria	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest (Agricultural and Rural Development Agency) Soroksári út 22-24. HU-1095 Budapest Tel 36/1/219-6213 Fax 36/1/219-8905 or 36/1/219-6259	224 037,90
Polonia	Agencja Rynku Rolnego Biuro Cukru Dział Dopłat i Interwencji Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa Tel +48 22 661 71 30 Fax +48 22 661 72 77	172 326,26

Stato membro	Organismo d'intervento	Quantitativi detenuti dall'organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno (in tonnellate)
Slovenia	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja; Dunajska 160 1000 Ljubljana telefon: +386 1 580 77 92 fax: +386 1 478 920	9 700,00
Slovacchia	Pôdohospodarská platobná agentúra Oddelenie cukru a ostatných komodít Dobrovičova 12 815 26 Bratislava Slovenská republika Tel (421-2) 58 24 32 55 Fax (421-2) 53 41 26 65	49 000,00
Svezia	Statens jordbruksverk Vallgatan 8 S-55182 Jönköping Tel (46-36) 15 50 00 Fax (46-36) 19 05 46	59 038,00

ALLEGATO II

Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all'articolo 3

Modulo (*)

Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 1039/2006

1	2	3	4	5
Stato membro che vende lo zucchero di intervento	Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (tonnellate)	Prezzo dell'offerta (EUR/100 kg)
	1			
	2			
	3			
	ecc.			

(*) Da trasmettere via fax al seguente numero: (32) 2 292 10 34.